

(N. 797)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla III Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 29 ottobre 1954 (V. Stampato N. 86)

d'iniziativa dei Deputati **GUADALUPI, LUZZATTO, AMADEI, BERLINGUER, BERNARDI, GERACI, LOPARDI, MEZZA** Maria Vittoria, **MUSOTTO e TARGETTI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 NOVEMBRE 1954

Proroga del termine previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, per la presentazione dell'istanza da parte degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie per ottenere l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine di cinque anni, previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, per la presentazione della istanza da parte degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie per ottenere l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B), è prorogato di altri cinque anni.

Art. 2.

All'onere finanziario derivante dalla presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI